

DIAMO UN VOLTO E UNA FAMIGLIA AI NOSTRI "FIGLI"

Sono 30.700 i bambini
che non hanno una "casa":
il loro silenzio è assordante

◆ *Désirée Ragazzi*

Sono 30.700 i bambini che vivono fuori dalle loro famiglie d'origine. Non hanno un volto: i loro occhi, i loro sorrisi, le loro "grandi" storie spariscono dietro ai numeri e alle statistiche. Per lo più sono senza speranza e sono destinati, quando avranno raggiunto la maggiore età, a vivere una vita ai margini. Non tutti per fortuna, ma per la maggior parte di loro, si prospetta un futuro ancora più nero di quello che ha già segnato le loro giovani esistenze. Vite finite prima ancora d'iniziare. 30.700 sono un numero enorme e per renderlo concreto pensiamo a una città grande come Verbania abitata solo da minori senza famiglia.

Oggi sono bambini e, malgrado, la loro fragile età hanno già sperimentato il dolore dell'abbandono, della separazione dalla famiglia (quando sono fortunati solo momentanea, il più delle volte definitiva) e hanno provato l'inferno di vivere parcheggiati in quel limbo che gli adulti e la legge chiamano affidamento. Solo per pochi "privilegiati" si apre la strada dell'adozione e tra loro alla fine saranno pochissimi quelli che riusciranno a conquistarsi un posto al sole con una famiglia vera che li ami e li protegga. Quando si parla di bambini, a parole, tutti sono disponibili a impegnarsi per cercare nuove soluzioni, per alleviare e accorciare le loro sofferenze. Ma concretamente si fa ancora molto poco. L'Italia è un Paese per certi versi strano, s'interroga e preme per far entrare nei consigli di amministrazione le donne e poi si scorda della maggior parte di loro. Donne "normali", impiegate, parucchiere, commesse, insegnanti, segretarie, che magari potrebbero o vorrebbero adottare un bambino che vive in Italia, ma la loro genitorialità è mortificata da procedure, lungaggini e soprattutto per loro non è prevista nessuna agevolazione, se non quella che viene riconosciuta alla maternità naturale: solo tre mesi post-partum o post adozione. Un tempo assolutamente insufficiente per chi deve adottare un bambino, che ha già superato la soglia dei

due anni e che va a sommarsi alla mancanza di sostegni fiscali.

I danni nel percorso evolutivo

Nel corso dei lavori della seconda Conferenza Nazionale della Famiglia che si è svolta a ottobre dello scorso anno a Milano, la professoressa Rosa Rosnati, docente di psicologia dell'adozione e dell'affido all'Università Cattolica di Milano ha reso noti i risultati di importanti studi internazionali diffusi in occasione della terza Conferenza internazionale sulle ricerche in materia di Adozione (Icar). Uno studioso e pediatra statunitense ha messo insieme i frutti di molti studi giungendo a una conclusione: per ogni anno passato all'interno di un istituto di assistenza (e quindi fuori da una famiglia) un minore accumula un ritardo di tre mesi. «Si tratta di un ritardo che coinvolge sia la statura e il peso del minore (e quindi lo sviluppo fisico) - ha spiegato la Rosnati - che lo sviluppo cognitivo».

I limiti dell'affidamento

Tutto ciò porta ad alcune considerazioni. Innanzitutto, dovrebbe essere ridotto al minimo il tempo dei bambini a vivere senza una famiglia. La legge di riforma delle adozioni approvata nel 2001 fu pensata per privilegiare il minore cercando di restituirlo al proprio nucleo d'origine. In teoria principi sacrosanti, ma in pratica il voler mantenere a tutti i costi i vincoli di sangue con la propria famiglia si è trasformato nel tempo in boomerang per molti bambini. L'affidamento, infatti, è stato pensato dalla legge per aiutare le famiglie in temporanea difficoltà e aiutare i bambini ad essere sostenuti in comunità o famiglie. Ma l'inghippo sta proprio in quella misura "temporanea", perché l'affido per legge dura due anni ed è di volta in volta rinnovabile dal Tribunale per i minorenni e, addirittura, può essere prorogato di altri due anni. Chiaramente ci sono situazioni, in cui l'affido è realmente temporaneo ed è legato a una oggettiva difficoltà momentanea della famiglia, ma molto spesso purtroppo non è così. E alla fine il bambino, di proroga in proroga, vede così sfumare la sua infanzia senza la protezione e la garanzia di vivere accolto in una vera famiglia. Tre anni o quattro anni all'interno di una comunità, per quanto perfetta essa sia, rappresentano un tempo infinito e un inferno per il bambino. E così quando magari arriva il decreto di adottabilità, per molti è troppo tardi perché ormai hanno raggiunto i nove-dieci anni, o superato abbondantemente questa soglia e, quindi, sono diventati poco "attraenti" per le famiglie che intendono adottare. Difficilmente, infatti, una coppia si speri-

menta nell'adozione di un bambino già "adulto".

La paura ad adottare i bimbi cresciuti

C'è paura, prevenzione e, soprattutto, mancanza di sostegno. E questa situazione rappresenta un altro problema perché non è affrontata dalle istituzioni. In Italia si fanno campagne di ogni genere tranne quelle per incoraggiare e sostenere le famiglie a dare un focolare domestico ai bambini cresciuti adottabili. A tutto ciò si aggiunge il fatto che non ci sono agevolazioni finanziarie per sostenere chi vuole adottare, ma non ha i mezzi per poterlo fare. E così i numeri dei bimbi senza famiglia lievitano. E per rendersene conto basta saper leggere i dati ufficiali. Secondo le stime risalenti al 31 dicembre 2008, e pubblicate in questi giorni, sono più di trentamila i bambini che vivono fuori dalle proprie famiglie. Quindi c'è un buco di due anni. Al luglio 2011 non esistono dati aggiornati e già questo è un primo dato che la dice lunga sulla reale attenzione che si ha su questo fenomeno. Come in una commedia pirandelliana sono molti gli attori che entrano in campo, solo che a pagare sono quasi sempre i bambini. Le competenze sui minori vengono divise tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministero della Giustizia. E, poi, a scendere ci sono il Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio, le Regioni, le Province e i Comuni e quindi assistenti sociali, psicologi, magistrati e case famiglia. Una moltitudine di soggetti che rende quasi impossibile districarsi in questa babele e che difficilmente fa individuare le responsabilità su ritardi che si accumulano ai danni dei bambini.

Lo studio dell'Istituto degli Innocenti

Per lo studio sui bambini fuori dalla famiglia d'origine, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali si avvale dell'Istituto degli Innocenti nell'ambito dell'attività del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Nell'ultimo quaderno, curato da Enrico Moretti, emerge che alla fine dicembre del 2008 gli affidamenti in corso, considerati nella sua accezione più ampia e comprensiva di affidamenti a singoli, parenti e famiglie, ma anche più restrittiva di affidamento residenziale per almeno cinque notti a settimana sono 15.200. Più nello specifico, gli affidamenti familiari (intesi almeno come affidamenti per almeno cinque notti alla settimana), sono risultati 15.200, con un incremento notevole rispetto alla precedente rilevazione del 1999: si è passati infatti da 10.200 affidamenti ai 15mila attuali (+ 49%). Nei servizi residenziali invece vengono accolti 15.500 bambini e ragazzi: un numero stabile rispetto al 1999, quando erano 14.945. Il fenomeno dunque è in crescita, annota il curatore del monitoraggio Enrico Moretti, e coincide «in modo tendenzialmente esclusivo con l'incremento degli affidamenti familiari, nel quadro di sostanziale stabilità dell'accoglienza nei servizi residenziali». Va però tenuto presente che, pur a fronte di una crescente attenzione dei territori all'accoglienza dovuto anche all'entrata in vigore della legge che riforma il mondo del-

le adozioni del 2001, «molto resta da approfondire in merito alle modalità di risposta dei diversi territori» e al numero complessivo di bambini e ragazzi soggetti ad allontanamento: i dati al dicembre 2008 restituiscono «un'istantanea del fenomeno», che «in effetti coinvolge molti più bambini e ragazzi che possono rimanere anche per meno di un anno in affidamento o in una comunità». Non esiste, infatti, una stima corretta dell'entità complessiva dei minori coinvolti in un percorso di accoglienza anche breve. Moretti però ipotizza, grazie ad alcuni sistemi informativi regionali che raccolgono sistematicamente informazioni in merito, «che esistano almeno 1,8 bambini per ogni accoglienza, familiare o comunitaria, presente a fine anno, per un totale complessivo - ammettendo di estendere l'ipotesi all'intero territorio nazionale - di circa 57mila bambini e ragazzi». La tendenza generale, di forte crescita tra il 1999 e il 2007 (+ 64,7 per cento) e di ristagno fra il 2007 e il 2008 (- 9,5 per cento) viene spiegato considerando che «i dati della prima rilevazione, al 1999, sono precedenti alla promulgazione della legge sull'adozione del 2001, che ha promosso l'affidamento familiare come forma preferenziale di intervento nei confronti del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, legge che ha senz'altro dato un impulso alla pratica dell'affidamento familiare in particolare nei primi anni successivi all'entrata in vigore, con una sensibile crescita nel numero di affidamenti», a cui probabilmente sta seguendo una fase di perdita del vigore iniziale. Va comunque tenuto in considerazione che, aprendo lo sguardo al contesto europeo, per il periodo 2007-2008 l'Italia risulta il paese col più basso tasso di bambini e adolescenti fuori famiglia, sopravanzando anche paesi culturalmente avanzati nell'ambito dei diritti dei minori come Spagna (4,9 bambini e adolescenti ogni mille residenti della stessa età), Gran Bretagna (5,9), Francia (8,0), Germania (8,5).

L'indagine del ministero del Lavoro

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali a distanza di dieci anni dall'entrata in vigore della legge sull'adozione del 2001 ha avviato anche un'indagine campionaria nazionale, coinvolgendo centinaia di servizi sociali. Le linee d'analisi saranno riferite al 2010 e saranno due: una di tipo quantitativo su accoglienza nei servizi residenziali o nell'affidamento familiare; la seconda di tipo qualitativo sull'esperienza vissuta da bambini, famiglie e servizi, per approfondire e comprendere opinioni, le emozioni, i desideri, le aspirazioni e i pensieri di chi vive e opera nella realtà dell'allontanamento familiare.

Tutto ciò avrebbe avuto un significato più pregnante se fosse stato svolto annualmente per monitorare la funzionalità della nuova legge. E il ministero della Giustizia che cosa sta facendo? Allora sorge spontaneo chiedersi: quante sono e chi gestisce le case famiglia? E che fine ha fatto poi la tanto attesa banca dati sui minori che avrebbe dovuto mettere in contatto la "domanda con l'offerta"?

(1 - Continua)

ENRICO MORETTI
STATISTICO DELL'ISTITUTO
DEGLI INNOCENTI HA
FOTOGRAFATO LA SITUAZIONE
DEI MINORI SU INCARICO
DEL MINISTERO DEL LAVORO

E PER ADOTTARE IN EUROPA C'È MENO BUROCRAZIA

Ecco alcuni esempi sulla normativa che regola l'adozione nazionale in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Francia

Nella legislazione francese si distinguono due tipi di adozioni nazionali: l'adozione definitiva e l'adozione semplice. Questa materia viene trattata nella legislazione francese nel Codice civile e dal Codice dell'azione sociale e delle famiglie. Per quanto riguarda l'adozione definitiva possono farne richiesta coniugi non separati, sposati da più di due anni o che abbiano ambedue una età superiore ai 28 anni, oppure celibi con una età superiore ai 28 anni. I conviventi non possono adottare congiuntamente, lo stesso vale per i partner di un patto civile di solidarietà. Non viene posto alcun limite d'età superiore, né differenza di età tra chi adotta e chi viene adottato. Le domande di adozione sono indirizzate alla Direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé o ad un ente autorizzato che verificheranno nell'arco nove mesi se la coppia richiedente è in possesso dei requisiti richiesti per l'adozione. In Francia sono adottabili i bambini i cui genitori hanno acconsentito all'adozione, i bambini ricoverati in istituti statali e quelli dichiarati abbandonati. L'età per essere adottati va da tre mesi a 15 anni e chi ha più di 13 anni deve esprimere il proprio consenso all'adozione. L'adozione sarà valida a tutti gli effetti solo alla pronuncia del giudice. L'adozione è irrevocabile. Le spese sostenute, all'infuori di quelle mediche, sono gratuite.

Per l'adozione semplice non sono previsti limiti di età per chi adotta e la legge francese prevede che la si possa ottenere anche in mancanza di quella definitiva. Non vengono rescissi i legami di filiazione con la famiglia di origine e se ne conservano i diritti; il bambino prende il nome del genitore adottivo in aggiunta e non in sostituzione del nome della famiglia d'origine. Nell'adozione semplice l'adottato ha gli stessi diritti dei figli legittimi. L'adozione semplice può essere revo-

cata in caso di gravi motivi sia dall'adottante che dall'adottato.

Germania

Perché si possa adottare un minore viene richiesta la piena capacità giuridica e una età minima di 25 anni. È consentito adottare un minore individualmente anche alle persone non coniugate, le coppie sposate invece possono adottare solo congiuntamente. In questo caso è sufficiente che uno dei due coniugi abbia almeno 25 anni e l'altro almeno 21. Nel caso di coppia omosessuale dal 2005 le coppie registrate possono adottare congiuntamente un minore. La legge tedesca non prevede una determinata differenza di età tra adottato e adottante né una durata minima del matrimonio da parte di coppie sposate. Per l'adozione si presuppone che i genitori naturali abbiano dato il loro consenso ma solo se il bambino ha otto settimane di vita. È richiesto anche il consenso del minore, consenso espresso dal suo rappresentante legale fino all'età di 14 anni. L'adozione viene pronunciata dal giudice tutelare al termine di un opportuno periodo di affidamento e dopo che allo stesso giudice l'Ufficio regionale della gioventù (Landesjugendamt) ha presentato un parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti dell'adozione. Con la pronuncia dell'adozione il minore acquista lo status giuridico di figlio biologico e riceve il cognome dei genitori adottivi di conseguenza si estinguono i legami di parentela con la famiglia di origine. Infine la legge tedesca garantisce la segretezza: nessun tipo di informazione relativa all'adozione può essere divulgata senza il consenso di chi adotta e dell'adottato.

Regno Unito

Nel Regno Unito la normativa in materia di adozioni è regolata dall'Adoption and Children Act, approvato nel 2002. Esso modifica l'Adoption Act del 1976, attualmente abrogato, ma ne ha conservato nel nuovo testo il generale impianto organizzativo fondato sulla istituzione delle adoption agencies parse presso i singoli enti territoriali. Tali agencies nei loro complesso costituiscono l'Adoption Services nazionale e non si limitano solo a compiti di valutazione del-

la idoneità dei possibili adottandi ma comprendono anche funzioni di tipo amministrativo e assistenziale. Lo scopo principale della nuova legge consiste nel porre l'interesse del minore al centro del procedimento dell'adozione. La nuova legge fissa regole nuove nel procedimento di adozione, a seconda che l'adottabilità del minore sia conseguente al consenso dei genitori naturali oppure ad un provvedimento giudiziale in base al quale l'autorità competente è autorizzata ad affidare il minore a persone da essa selezionate. Prevede inoltre la possibilità di adottare da parte di singoli e di coppie, sposate o non sposate e dà diritto inoltre agli adottati di accedere alle informazioni riguardanti le proprie origini attraverso il libero accesso ai propri dati contenuti nei registri delle nascite e delle adozioni. La nuova legge, infine, introduce un nuovo istituto a tutela del minore, il cosiddetto guardianship. Esso opera in casi particolari, quando, per esempio, non si ritenga che l'adozione sia l'opzione migliore o se non si ritenga opportuno il ricongiungimento con i genitori naturali.

Spagna

In Spagna per procedere all'adozione è necessario che l'adottante abbia compiuto 25 anni, ma se l'adozione è effettuata da ambedue i coniugi è sufficiente che uno dei due abbia questa età. È prevista l'adozione anche da parte dei single. Importante è che tra l'adottante e l'adottato intercorrano almeno quattordici anni. Possono essere adottati soltanto minori non emancipati, tuttavia la legge prevede l'adozione per maggiorenni o minori emancipati qualora essi prima della emancipazione abbiano vissuto in una condizione ininterrotta di affidamento o convivenza con l'adottante e se questa convivenza abbia avuto inizio prima del quattordicesimo anno di età dell'adottando. L'adozione si costituisce con una decisione del giudice il quale terrà conto soprattutto dell'interesse dell'adottato. Inoltre l'adozione richiede il consenso dell'adottante (o dei coniugi adottanti) e dell'adottando maggiore di dodici anni. L'adozione è irrevocabile.

In Spagna possono essere adottati i minori non emancipati, per gli altri serve una convivenza ininterrotta con gli adottanti

In Francia non viene posta alcuna differenza d'età tra chi adotta e chi viene adottato. Le domande sono verificate nell'arco di nove mesi. Nel Regno Unito esiste il cosiddetto "guardianship"

ECCO CHE COSA PREVEDE LA LEGGE ITALIANA

L'adozione nazionale ha subito un radicale cambiamento con la legge 149 del 2001 che ha modificato la precedente del 1983. La normativa riconferma all'articolo uno il "diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e che le condizioni di indigenza dei genitori ... non possono essere d'ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia". Si ribadisce, quindi, il diritto del bambino a crescere nel proprio ambiente familiare e si definisce l'istituto dell'adozione come intervento possibile solo dopo aver compiuto le azioni di sostegno al nucleo d'origine per evitare al bambino l'allontanamento dalla sua famiglia. Proprio per questo motivo distingue tra affidamento temporaneo e affidamento pre-adoptivo.

Col primo si consente al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, di trovare una famiglia diversa da quella di origine, che possa assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Questo tipo di affidamento non può essere superiore a ventiquattro mesi con possibilità di proroga, da parte del Tribunale dei minori e non può sfociare in adozione.

L'affidamento pre-adoptivo è finalizzato all'adozione del minore.

La legge stabilisce, inoltre, che il ricovero in istituto «dev'essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento a una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia».

● Sono adottabili i minori (da 0 a 18 anni) in stato di adottabilità perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

● Possono dichiarare la disponibilità all'adozione i coniugi uniti in matrimonio da al-

meno tre anni, non separati neppure di fatto, con o senza figli e i coniugi che hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni. Sono consentite più adozioni, anche con atti successivi.

● L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando. Sono previste ulteriori deroghe.

● Per l'adozione di minori italiani la domanda può essere presentata a uno o più Tribunali per i minorenni, per l'adozione di minori stranieri l'istanza può essere inoltrata esclusivamente al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti.

● È possibile presentare contemporaneamente domanda di adozione per un bambino italiano e straniero. La domanda di adozione nazionale decade dopo tre anni.

● Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.

● Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di adeguate indagini sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie e ospedaliere.

● Le indagini (che devono concludersi entro quattro mesi, ulteriormente prorogabili di altri quattro per l'adozione nazionale) riguardano l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare.

● È istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il ministero della Giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili e ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale.